

TI_GERICHTE 32.2002.108 vom 27. Juni 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-06-27, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2002.108

FR: TI_GERICHTE 32.2002.108 du 27 juin 2002

IT: TI_GERICHTE 32.2002.108 del 27 giugno 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 2

computati anno di media per 0.6 kg 1M2 a fr. 4.20 al kg = fr. 48'600.- lordi circa, dai quali deduciamo una media del 45% di spese ed otteniamo un netto di fr. 26'730.- di reddito aziendale netto. Da questa indicazione possiamo pertanto tranquillamente confermare che il reddito da sano del Sig. _____ non potrà mai superare i fr. 35'134.- esposti nella NT 99100. Per quanto concerne questo reddito, ci permettiamo osservare che nell'allestimento del "questionario per agricoltori senza contabilità", l'A. ha p. es. ommesso di dedurre gli affitti pagati per i vigneti, indicati in fr. 3'615.- annui, sul "questionario complementare per agricoltori senza contabilità quindi si può ritenere che il reddito aziendale sarebbe inferiore a quello tassato.. L'assicurato, invece, facendo riferimento alle osservazioni 29 marzo 2002 (doc. AI _) ha contestato tale calcolo: " (...) Infatti l'Ufficio AI si sbaglia quando afferma che il mio reddito senza il danno alla salute sarebbe stato di soli fr. 26-30'000 Non si deve dimenticare che la mia attività era appena agli inizi e che buona parte dei terreni era appena stata rimessa a nuovo. La conferma giunge proprio dal documento che l'Ufficio AI si è fatto consegnare dalla Sezione dell'agricoltura: si può veder bene che il vigneto con i ceppi di vite più vecchi è giunto nel 1998 ad un tasso di produttività del 72%. Non è quindi corretto prendere la media della produttività su più anni e su più vigneti: se fossi stato sano fra qualche anno avrei indubbiamente potuto contare su di una produttività che si poteva avvicinare ad 1 kg per mq, come giustamente ha calcolato la Sezione dell'agricoltura per vedere la perdita di guadagno subita con l'abbandono dei terreni in pendenza. Non è nemmeno vero che dal reddito lordo della vendita dell'uva si debba levare fino al 50% per spese avute: ci sono grossi investimenti all'inizio e poi si può calcolare una spesa forfetaria del 20% come giustamente ha fatto la Sezione dell'agricoltura nei documenti che avevo consegnato all'AZ. Tenendo conto che nel corso degli anni avrei sfruttato i terreni fino al massimo della loro capacità (massimo della superficie a vigna riconosciuto, circa 2.5 ha), mi sembra onesto riconoscere che avrei potuto guadagnare annualmente circa fr. 84'000 netto. Quindi anche se svolgessi un lavoro leggero non qualificato subirei una perdita di guadagno che mi potrebbe dar diritto ad una rendita d'invalidità." Orbene, secondo questo Corte, al calcolo dell'assicurato non può essere prestata adesione. Innanzitutto, dalle dichiarazioni fiscali per gli anni di computo 1995 – 1998 il reddito netto aziendale proveniente dalla viticoltura non ha mai superato i fr. 33'000.--, per cui è poco probabile che l'assicurato potrebbe ora conseguire un reddito netto di fr. 84'000.--. Del resto nel periodo fiscale 1999/2000 il reddito aziendale netto tassato era di fr. 35'134.— (cfr. documentazione fiscale successiva al doc. AI _). Vero che prima del danno alla salute il

ricorrente aveva una superficie vignata di c.a. 25'000 mq (cfr. inchiesta economica doc. AI _). Tuttavia, secondo il calcolo della resa di produzione dell'assicurato allestito dalla Sezione dell'agricoltura per gli anni 1995-1998, dai 20'595 mq di superficie effettivamente coltivata a vigna nel 1995 si è scesi ai 19'755 mq del 1998, con un minimo di 17'943 mq nel 1996 (atto successivo al doc. AI _). Siccome è dal 1989 che il ricorrente svolge l'attività di viticoltore in proprio (cfr. inchiesta economica doc. AI _) non è verosimile che, senza il danno alla salute, egli avrebbe sfruttato al massimo i suoi terreni. È dunque corretto, come ha fatto l'amministrazione, prendere in considerazione una media di superficie coltivata di 19'285 mq (cfr. doc. AI _). L'assicurato asserisce inoltre che senza l'invalidità avrebbe avuto una resa d'uva di 1kg/mq come risulta dal calcolo 20 settembre 1995 del budget della sua azienda, nonché da quello del 20 settembre 1999 relativo al mancato reddito dovuto all'abbandono di un vigneto, entrambi allestiti dalla Sezione dell'agricoltura (contenuti nel plico di cui al doc. AI _). Ritenuto che la produzione di 1kg/mq è quella massima consentita per ottenere vini di prima categoria (cfr. calcolo 20 settembre 1999), ma che, secondo l'accertamento fatto dall'UAI (cfr. doc. AI _), tale resa è teorica, appare sostenibile fare riferimento alla massima quota di produzione effettuata dall'assicurato nel periodo 1995 – 1998, vale a dire 0.6 kg/mq (doc. AI). Volendo ammettere una deduzione per spese di 20% (in luogo del 50% applicato dall'UAI), con un prezzo (incontestato) di fr. 4,20 al chilo, il reddito ipotetico da valido ammonterebbe a fr. 38'878 [(19'285 x 0,6) x fr. 4,2 – 20%], importo che corrisponde grossomodo a quanto tassato nel biennio 1999/2000. 2.9.2.

Riguardo al salario da invalido, considerato che l'assicurato non ha mai intrapreso un'attività adeguata leggera, la determinazione di tale reddito può essere ricavata dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (VSI 2002 pag. 68 consid. 3b, DTF 126 V 76 consid. 3b/bb, RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b). Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, recentemente confermato in VSI 2002 pag. 64). In applicazione dei succitati criteri, secondo costante giurisprudenza questo Tribunale ha precisato che, conformemente ai dati statistici salariali (valore mediano) pubblicati dall'Ufficio federale di statistica ("L'enquête suisse sur la structure des salaires 2000), il salario ipotetico nel 2000 conseguibile in attività leggera e ripetitiva adeguata esercitata a tempo pieno nel Cantone Ticino e prima di eventuali riduzioni per motivi particolari, che possono arrivare al massimo al 25% (cfr. DTF 124 V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85 e, soprattutto, STFA inedita del 9 maggio 2000 nella causa A, I 482/99), riportato su 41,8 ore (cfr. "La vie économique" 2/2002", Tabella B9.2, pag. 88), nel settore privato corrisponde a fr. 50'498.-- (fr. 4027 : 40 x 41,8 x 12) per gli uomini e fr. 36'328.-- (fr. 2'897: 40 x 41,8 x 12) per le donne (cfr. Tabella TA 13 privato). Nel settore privato e pubblico l'ammontare è di fr. 51'702.-- (fr. 4123: 40 x 41,8 x 12) per gli uomini e fr. 36'679.-- (fr. 2925: 40 x 41,8 x 12) per le donne (cfr. Tabella TA 13 privato e pubblico). Nella fattispecie concreta, per calcolare il reddito da invalido, sulla base dei recenti dati statistici, si deve partire da un salario di fr. 50'498.- riferito al settore privato (cfr.".... in primo luogo sono applicabili i rilevamenti salariali applicabili nel settore privato" cfr.

RAMI 2001 p. 348). Conformemente alla giurisprudenza federale (cfr. 126 V 81 consid. 7a) questo importo, adeguato al 2001 in base all'indice dei salari nominali (cfr. "La vie économique 4/2003, Tabella B10.3, p.87), ammonta a fr. 51'750.-- (50498 x 1902 : 1856). Tenuto conto di una riduzione massima di rendimento del 25% ammessa dal TFA (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc) si giunge ad un reddito da invalido di fr. 38'812,50. Il raffronto di quest'ultimo importo con quello da valido di fr. 38'878.-- non permette all'evidenza di concludere per l'esistenza di un'incapacità al guadagno pensionabile. Visto il risultato al quale si è appena giunti, anche operando la rivalutazione (l'adeguamento al 2002 del reddito da invalido sarà del resto disponibile, per ragioni statistiche, solo nel corso del 2003), con ogni verosimiglianza il grado d'invalidità risulterà inferiore al 40%, sufficiente per riconoscere un quarto di rendita intera. Ne consegue che la decisione contestata deve essere confermata ed il ricorso respinto.

E. 2.4

(metodo ordinario), non si giunge ad un grado d'invalidità pensionabile e questo per i seguenti motivi. 2.9.1. Per quel che concerne il reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto percepire senza il danno alla salute (reddito da valido), con la decisione impugnata l'amministrazione ha ritenuto che dovrebbe aggirarsi tra i fr. 26'000.— e i fr. 30'000.--. Nella nota 11 aprile 2002 il capo servizio AI ha fra l'altro evidenziato: " Da informazioni assunte presso l'Ufficio circondariale di tassazione (Sig. _____) e la Sezione dell'agricoltura (Sigg. _____ e _____) i costi di gestione annui superano il 20% calcolato dal Sig. _____. Il 20% può essere relativo unicamente ai prodotti impiegati (concimi, prodotti fitosanitari, ecc.). Secondo la sezione dell'agricoltura per queste spese possono essere calcolati fr. 4'500.- all'ettaro. A questi vanno aggiunti gli ammortamenti e le spese vive (benzina, riparazioni di macchine e attrezzi, affitti, ecc.). Secondo l'UT di _____, di regola, le deduzioni complessive per spese variano tra il 40 ed il 50% del reddito lordo. La produzione massima di un chilogrammo d'uva per m

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.